

Codice A1604B

D.D. 10 marzo 2023, n. 163

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato P2 Carignina - codice univoco TO-P-04449, ubicato nel Comune di Rivarossa (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).**



**ATTO DD 163/A1604B/2023**

**DEL 10/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di un pozzo potabile denominato P2 Carignina - codice univoco TO-P-04449, ubicato nel Comune di Rivarossa (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la S.M.A.T. S.p.A. - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 3/2/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 18 del 2/2/2023 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato *P2 Carignina* - codice univoco TO-P-04449, ubicato nel Comune di Rivarossa (TO) - dati catastali di ubicazione dell’opera di presa: foglio di mappa n. 3, mappale n. 144.

Il pozzo costituisce un importante punto di approvvigionamento potabile per il Comune di Rivarossa, con particolare riferimento al fabbisogno della località Cascina Carignina. L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

Il pozzo è ubicato a Ovest del concentrico principale di Rivarossa, sull’ampio paleoconoide glaciale del fiume Stura di Lanzo, un corpo di accumulo di origine fluviale e/o fluvio-glaciale che si estende tra lo sbocco della valle dello Stura di Lanzo e il fiume Po, caratterizzato da apparati di età diversa, con i più antichi corrispondenti al fluvio-glaciale del Pleistocene inferiore e i più recenti corrispondenti alle alluvioni attuali dei corsi d’acqua. Il pozzo risulta situato sul terrazzo del Pleistocene inferiore sovrelevato di circa 70 metri rispetto agli alvei attuali della rete idrografica principale e, quindi, esterno rispetto alla fascia soggetta a esondazione in occasione di eventi alluvionali.

Dal punto di vista geologico, il Foglio 56 “Torino” della Carta Geologica d’Italia a scala 1:100.000 ascrive l’area ai depositi fluviali e fluvio-glaciali quaternari costituiti, essenzialmente, da depositi sciolti a grana grossolana (ghiaie e ciottoli) e, subordinatamente, da materiali a grana fine (sabbie, limi e/o argille) ricoperti in superficie da un paleosuolo limoso-argilloso, sovrapposti a depositi di origine fluvio-lacustre e di delta di età compresa tra il Pliocene medio-superiore e il Pleistocene inferiore (Villafranchiano), rappresentati da alternanze di sedimenti a granulometria grossolana

(ghiaie e sabbie) e fine (limi e argille contenenti, talora, livelli torbosi).

Il modello litostratigrafico del sottosuolo è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili nella Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte, dei dati forniti da S.M.A.T. S.p.A. e di quelli presenti sul P.R.G.C. di Rivarossa; la stratigrafia del pozzo - contenuta nella documentazione tecnica negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - risulta essere coerente con l'assetto stratigrafico a più larga scala definito nell'inquadramento sopra riportato:

- tra -4 e -70 metri vengono attraversati depositi costituiti da ghiaie con subordinate intercalazioni argillose, corrispondenti ai depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene inferiore;
- tra -70 e -73 metri vengono attraversati circa 3 metri di depositi argillosi, che separano i depositi sovrastanti da quelli sottostanti;
- tra -73 metri e il fondo foro vengono attraversate alternanze di livelli limoso-argillosi e orizzonti sabbioso-ghiaiosi, corrispondenti al Complesso Villafranchiano: i tratti filtranti del pozzo interessano esclusivamente questo complesso.

Il pozzo - realizzato nel 1982 - è profondo 200 metri e filtra tra -93,5 e -98 metri, tra -102,5 e -107 metri, tra -111,5 e -116 metri, tra -143,5 e -150,5 metri, tra -164 e -168,5 metri e tra -186,5 e -191 metri locali livelli acquiferi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi all'interno di una facies prevalentemente argillosa appartenenti ad un acquifero profondo confinato. Il pozzo, la cui portata massima di esercizio è pari a 5 l/s, risulta cementato con un tampone impermeabile in argilla di spessore fino a -24 metri dal piano-campagna, che esclude l'ipotesi di interferenza tra la falda superficiale e quelle profonde.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza dell'opera di captazione - posta ad una quota altimetrica di circa 320 metri s.l.m. - la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 242 metri s.l.m., ovvero a circa -78 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi.

In corrispondenza del pozzo, la presenza di acqua sotterranea nel sottosuolo è fortemente condizionata dalle caratteristiche litostratigrafiche dei terreni: la falda superficiale è impostata nei depositi fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene inferiore e la soggiacenza è compresa tra -50 e -200 metri, un valore elevato giustificato dalla posizione sospesa di circa 70 metri del terrazzo pleistocenico del conoide dello Stura di Lanzo sull'alveo attuale dei corsi d'acqua principali; l'acquifero profondo è invece impostato all'interno del sistema multifalda villafranchiano, costituito da orizzonti sabbioso-ghiaiosi acquiferi (permeabilità medio-elevata) e livelli confinanti limoso-argillosi (permeabilità bassa o nulla), presenti a profondità comprese tra -73 e -200 metri e separato dalla falda superficiale da un livello argilloso presente al tetto di circa 3 metri di spessore. Secondo quanto riportato nella documentazione tecnica negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, la soggiacenza misurata nel pozzo nell'aprile 2008 è risultata pari a 74,9 metri, corrispondente a un livello piezometrico di 245,1 metri s.l.m.; una successiva misura, effettuata nel pozzo in data 10/12/2020, ha individuato un valore di soggiacenza pari a 74,6 metri, corrispondente a un livello piezometrico di 245,4 metri s.l.m., misura compatibile con quella effettuata precedentemente.

Nell'area di pianura nell'intorno del pozzo, le isofreatiche hanno un'orientazione circa Nord-Sud, quindi una direzione di drenaggio dell'acquifero libero generalmente verso Est, anche se la particolare conformazione geomorfologica dell'area, caratterizzata dalla presenza di forme terrazzate, influenza notevolmente la morfologia della superficie piezometrica, che evidenzia il rapporto di interconnessione con il reticolo idrografico. Sulla base della *Carta della piezometria*

della falda superficiale alla scala 1:100.000, nel settore a Nord del pozzo, la morfologia della superficie piezometrica risulta influenzata dalla presenza di un'asse drenante alimentante la falda - che termina nel rio delle Vaude - e di uno spartiacque piezometrico - non coincidente con un asse di alimentazione - entrambi caratterizzati da un'orientazione Est-Ovest: la piezometria evidenzia, a Nord-Est, un'azione drenante svolta dal torrente Malone e, a Sud, dal suo affluente rio Mignana. Per quanto concerne, invece, l'idrodinamica dell'acquifero profondo, non è stato possibile definire un'orientazione preferenziale e una direzione di drenaggio a causa della mancanza di idonei punti di osservazioni nelle vicinanze del pozzo in esame.

La prova di pompaggio effettuata nel pozzo il 18/4/2008 nell'ambito dell'istanza di concessione preferenziale per la derivazione di acqua sotterranea ha permesso di determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio estraibile dal pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 5 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato molto bassa, ottenuto confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie. In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dal pozzo, l'area di salvaguardia è stata dimensionata come prevede il punto 2.4.1 dell'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006, ovvero delimitando le zone di rispetto, ristretta e allargata, orientandole cautelativamente lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a  $10^{-4}$  e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto calcolate con un range angolare complessivo di  $30^\circ$ . L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto ristrette applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$ , per una superficie complessiva di 2.075,8 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni e rappresentata dalla poligonale che involuppa le zone di rispetto allargate applicando un range angolare complessivo di  $30^\circ$ , per una superficie complessiva di 6.836,5 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di rispetto, ristretta e allargata, interessano interamente territori agricoli seminativi indifferenziati, per i quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tali zone sono inoltre attraversate da un tratto di Via Michele Lessona, strada asfaltata che consente l'accesso a delle proprietà private ma che rappresenta anche un collegamento tra l'abitato di Rivarossa e quello di Palazzo Grosso costituendo, quindi, un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 13/5/2022, ha trasmesso al Comune di Rivarossa (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P2 Carignina* - TO-P-04449, ubicato nel medesimo

Comune di Rivarossa e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Rivarossa (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 7/7/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è necessario verificare che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; è inoltre necessario prevederne la manutenzione costante nel tempo;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 14/10/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che il pozzo in esame approvvigiona la zona di utenza dell'acquedotto pubblico di Rivarossa Alta, che l'acqua dello stesso è sottoposta a trattamenti chimico-fisico tramite l'utilizzo di un impianto a carboni attivi e a un trattamento di disinfezione con prodotti a base di cloro, che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua estratta - di norma con frequenza annuale - e che, dall'esame dei risultati delle suddette analisi di monitoraggio emerge che l'acqua captata dal pozzo nel periodo 2007-2019 ha presentato valori di *tetracloroetilene+tricloroetilene* prossimi al limite di 10 µg/l previsto dal d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.. Per tale motivo è stato installato, prima dell'immissione dell'acqua nell'acquedotto, un impianto a carboni attivi. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha inoltre preso atto che è stato predisposto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento

regionale 15/R/2006 per la presenza, nelle zone di rispetto, di cascinali e di aree potenzialmente adibite al pascolo.

Nell'area di salvaguardia le particelle destinate a coltivazioni erbacee, seminativi e prati stabili di pianura superano il 55% della superficie, mentre i restanti terreni presentano una copertura arborea con prevalenza di quercu-carpineti (25% della superficie totale), robinieti, cespuglieti e boscaglia d'invasione.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico nell'areale interessato, indica che i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, siano ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli alta. I terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture presenti. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7, in data 16/2/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile *P2 Carignina* - TO-P-04449, ubicato nel Comune di Rivarossa (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente

gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 13/5/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Rivarossa (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P2 Carignina* - TO-P-04449, ubicato nel medesimo Comune di Rivarossa e gestito da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 7/7/2022 - prot. n. 00062276;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 14/10/2022 - prot. n. 0110201;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*"

n. 18, in data 2/2/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese", in data 3/2/2023 - prot. n. 0000319/2023, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base

dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

*determina*

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *P2 Carignina* - codice univoco TO-P-04449, ubicato nel Comune di Rivarossa (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 5 l/s - portata massima di esercizio prelevata in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo e potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture: l'apporto di *fosforo e potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia, dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento. In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In particolare, nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivarossa (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
  - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio

contenente il pozzo.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Rivarossa, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA  
- scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P2 Carignina* - codice univoco TO-P-04449 - Comune di Rivarossa (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	FOGLIO	PARTICELLE		AREA (METRI QUADRATI)
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	3	pro parte	19, 144	314
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	1	pro parte	98, 100, 101	2075,8
	3	pro parte	19, 144	
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	1	complete	197	6836,5
	1	pro parte	44, 45, 91, 95, 97, 98, 100, 101, 140, 196	
	2	pro parte	127	
	3	pro parte	19, 144	